

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005";

Considerato che:

- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione previsti dall'Accordo medesimo hanno comportato, in generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra pari e dispari, di cui 22 il giovedì e 20 la domenica. Nella seconda fase si è raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione dei provvedimenti. L'attività del tavolo tecnico regionale, composto dagli enti sottoscrittori dell'accordo e dall'Arpa, ha garantito i supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo Ottobre 2002 - Marzo 2003, hanno confermato l'utilità dei medesimi a fronte di un limitato disagio per la società regionale;
- l'elaborazione dei dati di PM10 per l'anno 2002 per l'intera Regione ha mostrato una significativa riduzione del valore medio annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001 per le zone di Parma (53), Reggio Emilia (45) e Bologna (45) pur restando tali valori al di sopra del valore limite di riferimento (per l'anno 2002 è di 44,8 microgrammi/mc) mentre per le altre zone, tutte al di sotto di detto valore, si sono registrate riduzioni più contenute, ad eccezione di Piacenza (36);
- il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta sicuramente il dato più problematico. Infatti il limite di 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 giornate/anno, previsto per il 2005, è stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;

Considerato inoltre che:

- l'Accordo di programma 2002 - 2003 ha attivato alcuni processi virtuosi sulla mobilità sostenibile, quali ad esempio

l'attivazione di Bus navetta in zone industriali non servite dal mezzo pubblico per il trasporto dei lavoratori, nonché la nomina di numerosi Mobility manager aziendali;

- sono stati avviati alcuni importanti interventi strutturali, già indicati nell'Accordo medesimo ed in particolare:
 - a) Rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte emissioni inquinanti. Con i provvedimenti di riparto già adottati nel 2002 (circa 60 Meuro) e con gli stanziamenti già previsti nel triennio 2003 - 2005 (circa 40 Meuro) si andranno a sostituire il 30% del parco regionale attuale con oltre 15 anni di anzianità portando, quindi, il parco ad una vetustà media inferiore a 10 anni;
 - b) Post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti già adottati nel 2002 si andrà all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - c) sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci dal trasporto su gomma al trasporto su ferro. Per quest'ultima voce occorre richiamare due significative realizzazioni legate a due importanti comparti dell'economia emiliano-romagnola, quello dello zucchero e quello della ceramica. La prima, già sperimentata nel 2002, riguarda il trasporto delle barbabietole da Cervignano e Portogruaro a Pontelagoscuro e Forlimpopoli che ha consentito di eliminare dalla strada circa 7 mila camion/anno. La seconda, denominata "il treno dell'argilla" riguarda il trasporto di argilla e feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno.

Valutata, pertanto, la necessità, sulla base dei diversi incontri svolti sia a livello istituzionale che con le rappresentanze economiche e sociali, di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'U.E. al 2005;

Rilevato che a seguito di tali incontri, il 14 luglio 2003 è stata convocata dal Presidente della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, una conferenza tra i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la valutazione degli elementi e delle condizioni per la sottoscrizione del secondo Accordo di programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n. 60";

Dato atto che nel corso di tale conferenza si è addivenuto alla sottoscrizione del citato accordo di programma, con la sola eccezione del Comune di Carpi che, con nota dell'11 luglio 03, ha comunicato che darà comunque attuazione all'Accordo con la sola esclusione dei provvedimenti previsti al punto 2 dell'art. 6;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso, in ordine al presente atto, dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa Dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della delibera della Giunta regionale n. 447/2003 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Su proposta dell'Assessore alla "Agricoltura. Ambiente e sviluppo sostenibile";

D E C R E T A

1. di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l'Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo in parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art. 34 del D.Lgs. 267/2000, sarà svolta dai soggetti sottoscrittori con le procedure previste all'art. 2 dell'Accordo medesimo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente della Giunta Regionale
Vasco Errani

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCE
COMUNI CAPOLUOGO
E
COMUNI SUPERIORI
A 50.000 ABITANTI

*2° ACCORDO DI PROGRAMMA
SULLA QUALITA' DELL'ARIA*

*"PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM₁₀
E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO
AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005
DI CUI AL DM 02/04/2002, N. 60"*

14 LUGLIO 2003

PREMESSO CHE:

- In data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM₁₀ ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005".

CONSIDERATO CHE:

- I provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione previsti dall'Accordo medesimo hanno comportato, in generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra pari e dispari, di cui 22 il giovedì e 20 la domenica. Nella seconda fase si è raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione dei provvedimenti. L'attività del tavolo tecnico regionale, composto dagli enti sottoscrittori dell'accordo e dall'Arpa, ha garantito i supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo Ottobre 2002 - Marzo 2003, hanno confermato l'utilità dei medesimi a fronte di un limitato disagio per la società regionale.
- L'elaborazione dei dati di PM₁₀ per l'anno 2002 per l'intera Regione ha mostrato una significativa riduzione del valore medio annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001 per le zone di Parma (53), Reggio Emilia (45) e Bologna (45) pur restando tali valori al di sopra del valore limite di riferimento (per l'anno 2002 è di 44,8 microgrammi/mc) mentre per le altre zone, tutte al di sotto di detto valore, si sono registrate riduzioni più contenute, ad eccezione di Piacenza (36).
- Il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta sicuramente il dato più problematico. Infatti il limite di 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 giornate/anno, previsto per il 2005, è stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;
- In prima approssimazione una media annua del PM₁₀ inferiore a 30 microgrammi/metro cubo dovrebbe dare buone probabilità di rispettare lo standard giornaliero in vigore dal 2005;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- L'Accordo di programma 2002 - 2003 ha attivato alcuni processi virtuosi sulla mobilità sostenibile, quali ad esempio l'attivazione di Bus navetta in zone industriali non servite dal mezzo pubblico per il trasporto dei lavoratori, nonché la nomina di numerosi Mobility manager aziendali;
- Sono stati avviati alcuni importanti interventi strutturali, già indicati nell'Accordo medesimo ed in particolare:
 - a) Rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte emissioni inquinanti. Con i provvedimenti di riparto già adottati nel 2002 (circa 60 Meuro) e con gli stanziamenti già previsti nel triennio 2003 - 2005 (circa 40 Meuro) si andranno a sostituire il 30% del parco regionale attuale con oltre 15 anni di anzianità portando, quindi, il parco ad una vetustà media inferiore a 10 anni;
 - b) Post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti già adottati nel 2002 si andrà all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - c) sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci dal trasporto su gomma al trasporto su ferro. Per quest'ultima voce occorre richiamare due significative realizzazioni legate a due importanti comparti dell'economia emiliano-romagnola, quello dello zucchero e quello della ceramica. La prima, già sperimentata nel 2002, riguarda il trasporto delle barbabietole da Cervignano e Portogruaro a Pontelagoscuro e Forlimpopoli che ha consentito di eliminare dalla strada circa 7 mila camion/anno. La seconda, denominata "il treno dell'argilla" riguarda il trasporto di argilla e feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno.

VALUTATA, pertanto,

- la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM₁₀ nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'U.E. al 2005.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Regione Emilia-Romagna, le Province della Regione, i Comuni Capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Accordo di Programma, in coerenza e continuità con quello sottoscritto il 15 luglio 2002, individua il complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazioni di PM₁₀ del territorio regionale.

Articolo 2

Impegni dei soggetti sottoscrittori l'Accordo

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di Programma, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna a:
 - a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo di Programma con modalità omogenee, mediante intese attuative tra Province e Comuni;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati;
 - c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni, descritti all'art. 6), entro il 21/09/2003 e dare avvio alla campagna di informazione e comunicazione nella settimana dal 16/09 al 22/09/2003, dedicata agli obiettivi ed ai temi della mobilità sostenibile, organizzando la prima delle domeniche senz'auto il 21/09;
 - d) attuare le procedure per il controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu) di tutti i veicoli di proprietà di residenti nel territorio della Regione, secondo gli accordi precedentemente sottoscritti, e potenziare contestualmente l'attività di vigilanza;
 - e) attivare tutte le iniziative per il miglioramento ed il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla base degli accordi triennali previsti all'art. 9 della L.R. n. 30/98;
 - f) attivare iniziative, progetti e programmi volti alla riorganizzazione dei sistemi di logistica urbana, allo scopo di:
 - ridurre la taglia e il numero dei veicoli per il trasporto merci circolanti mediante una concentrazione dei carichi unitari e la realizzazione di piattaforme logistiche urbane;
 - razionalizzare il percorso di detti mezzi aumentandone la velocità commerciale e l'efficienza del servizio;
 - ridurre i chilometri percorsi a parità di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di accesso alle sedi di attività commerciali e la gestione informatica degli itinerari;
 - ridurre l'occupazione impropria delle sedi viarie e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del traffico;

- g) individuare ed accelerare l'attuazione di tutte le misure di razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico attraverso l'applicazione delle migliori pratiche e tecnologie (es: regolazione automatizzata degli impianti semaforici, controllo informatizzato degli accessi, miglioramento della segnaletica relativa ai provvedimenti adottati sulla circolazione, razionalizzazione dei lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior flusso di traffico; ...)
- h) prevedere, dal 01/01/2005, nell'ambito dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria, previsti dal D. Lgs. 351/99, il divieto di circolazione nelle zone e negli agglomerati già individuati dalle Province dei veicoli non catalizzati, dei diesel pre-Euro 1 e dei motocicli a due tempi non catalizzati, nonché il divieto di circolazione nei centri urbani dei veicoli commerciali diesel Euro 1, anche se provvisti di bollino blu. I mezzi del trasporto pubblico locale non Euro devono essere adeguati ai valori di emissione previsti per i veicoli Euro, con idonei sistemi di abbattimento o alimentati con biocarburanti;
- i) prevedere nei provvedimenti previsti all'art. 6 l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale.
- j) prevedere, dal 01/01/2005 nell'ambito dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria, previsti dal D. Lgs. 351/99 e adottati dalle Province, il divieto di utilizzo negli impianti termici dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ai sensi dell'art. 11 del DPCM 08/03/2002;
- k) trasformare entro il 2005 gli impianti termici della Pubblica Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli a reti di teleriscaldamento. Tale impegno è riferito agli impianti di proprietà degli Enti sottoscrittori;
- l) promuovere l'adeguamento degli impianti termici per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici, secondo quanto previsto dalla DGR n. 387/2002, nonché lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- m) fornire adeguati indirizzi alle Aziende di gestione dei servizi per la destinazione di investimenti aziendali all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento, alla realizzazione di progetti per il teleraffrescamento sulla costa, nonché all'acquisto di nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi..) affinché, entro il 31/12/2005, almeno il 50% di quelli in esercizio risultino tali, fini al completamento del rinnovo dell'intero parco automezzi entro il 31/12/2007;
- n) indirizzare le Aziende di trasporto pubblico locale e di servizi all'utilizzo di gasolio con tenore di zolfo < 10 ppm;
- o) prevedere, a decorrere dall'ottobre 2003, nei capitolati d'appalto di opere pubbliche nonché per le forniture di merci e servizi il vincolo per le aziende che svolgono il trasporto delle merci e l'erogazione dei servizi dell'uso di mezzi

omologati almeno Euro 2, privilegiando i parchi veicolari eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e gpl). Tale preferenza può essere perfezionata anche in sede di affidamento dell'appalto;

- p) acquistare nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi) sostituendo tutti i veicoli non Euro comunque entro il 01/01/2005;
- q) ricercare con le Aziende di servizi, che effettuano la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, le soluzioni logistiche necessarie a trasferire da gomma a rotaia quote di RSU da avviare allo smaltimento;
- r) promuovere l'attivazione di servizi di trasporto dedicati alle zone industriali anche con il concorso delle Aziende pubbliche di trasporto;
- s) ricercare, inoltre, accordi volontari, con le aziende di produzione di beni e servizi ad elevata capacità emissiva (centrali di potenza, cementifici, ecc..) per il contenimento delle emissioni inquinanti.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta.

Articolo 4

Piani e programmi di tutela e risanamento della qualità dell'aria

1. Le Province, per la completa applicazione al D.Lgs. 351/99, verificano ed eventualmente aggiornano entro il 30/12/2003, con il supporto di ARPA, le zone e gli agglomerati definiti dalle linee di indirizzo regionale ai fini dell'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt.121 e122 L.R. n.3/99) di cui alla DGR 804/2001, anche in base alle valutazioni emerse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5.
2. Le Province, entro il 31/12/2004, adottano i piani e i programmi di tutela e risanamento della qualità dell'aria, definendo le misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più elevati dei valori limite, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/99.

Articolo 5

Conferenza dei Sindaci

1. Per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene istituita la Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia. In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente accordo così da facilitare ed armonizzare la gestione

degli interventi sulla mobilità e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.

Articolo 6 Provvedimenti e modalità di adozione

1. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 2/10/2003 al 31/03/2004 :

1.1 Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane identificate dai Comuni degli autoveicoli non catalizzati, diesel non Euro e dei ciclomotori e motocicli a due tempi non Euro¹ nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 19.30, anche se provvisti di bollino blu.

2. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 2/10/2003 al 10/12/2003 e dal 7/01/2004 al 31/03/2004 nei territori comunali, tenuto conto dei principali flussi di traffico, :

2.1. limitazione della circolazione privata a targhe alterne il giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Possono quindi circolare nei giorni pari i veicoli con ultimo numero di targa zero o pari e nei giorni dispari i veicoli con ultimo numero di targa dispari.

2.2. Nella medesima giornata e fasce orarie indicate al punto 2.1. si applica la limitazione totale della circolazione per gli autoveicoli non catalizzati, diesel non-Euro e per i motocicli a due tempi non Euro. In presenza del bollino blu, che attesta il controllo annuale dei gas di scarico si applica la limitazione a targhe alterne.

3. Ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione potranno essere assunti dai Sindaci, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.

4. I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonché all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:

¹ Non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE

- *Veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 2 conformi alla Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo l'1/10/1998;*
- *Veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001;*
- *Veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate in allegato 1.*

5. Per una più efficace armonizzazione delle deroghe, vengono fornite nell'allegato 2 indicazioni sulle tipologie di veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione.

Articolo 7

Ulteriori iniziative

1. Nell'ambito delle politiche di promozione della mobilità sostenibile, delle iniziative di uso sostenibile delle città e di coerente organizzazione del tempo libero, i Comuni, oltre alle misure già adottate, attivano provvedimenti di limitazione della mobilità privata per almeno una domenica al mese individuata e programmata nell'ambito della Conferenza dei Sindaci da svolgere nelle forme e con le modalità più appropriate alle esigenze delle comunità amministrative. Di tale programmazione è data preventiva comunicazione alla cittadinanza.
2. Le Province e i Comuni, anche in sede di conferenza dei Sindaci, proseguono la promozione delle positive iniziative, realizzate in sede di primo accordo, per l'implementazione della rete di mobility manager (Mobility manager d'area vasta), in coerenza con il DM 27 marzo 1998, tesa a favorire ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati.
3. I medesimi confermano l'esigenza di proseguire nelle iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto pubblico negli orari di punta.

Articolo 8

Informazione e Comunicazione

1. Tutti gli Enti sottoscrittori, sulla base della positiva esperienza del precedente Accordo, convengono nel proseguire, anche con forme organizzative comuni, per consentire alla cittadinanza di organizzarsi al meglio, l'efficace campagna regionale di informazione "liberiamo l'aria" che ha supportato le misure di limitazione della circolazione sia permanenti che temporanee adottate nella passata stagione, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione (televisioni, giornali, Internet, Videotel, Viaggiare informati, nonché sistemi locali di informazione costituiti dai display luminosi sulle strade, autostrade, stazioni ferroviarie o installati alle fermate dei servizi pubblici di trasporto).
2. L'ARPA, analogamente a quanto realizzato nel corso del 2002/2003, continuerà nella gestione del sito www.liberiamolaria.it in cui vengono inseriti i dati di qualità dell'aria, i dati

meteorologici, le previsioni a 72 ore delle concentrazioni di PM₁₀, nonché i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni locali.

3. La Regione si impegna inoltre, con il contributo delle Aziende USL e dell'ARPA, a proseguire la campagna di informazione e comunicazione sui rischi sanitari da PM₁₀.
4. Le Province ed i Comuni integrano la campagna regionale di comunicazione con iniziative e strumenti diretti ad informare i propri cittadini.

Articolo 9

Monitoraggio e verifica dell'accordo

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere verifiche periodiche a livello istituzionale e con le rappresentanze economiche e sociali per il monitoraggio dell'Accordo e per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari. E' in ogni caso prevista una occasione di valutazione e verifica entro la prima decade del mese di Dicembre 2003.

Articolo 10

Autorità competente

1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi controlli sono di competenza dei Sindaci.
2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di limitazione di cui all'art. 6 la Provincia coordina e supporta i Comuni interessati nell'attività di informazione e comunicazione.

Articolo 11

Vigilanza e controllo

1. Per le limitazioni alla circolazione le amministrazioni locali si avvalgono della polizia urbana e del supporto del personale ausiliario del traffico e, ove possibile, di personale appartenente a forme associative ritenute idonee allo scopo. A tal fine la regione e gli Enti locali sottoscrittori sono impegnati a ricercare ogni utile forma di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alle attività di sicurezza sul territorio.

Articolo 12

Sanzioni

1. Le infrazioni ai provvedimenti sindacali di limitazione della circolazione, attuative del presente Accordo di Programma, sono punite ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. La mancata attuazione del presente accordo ed il mancato rispetto dei contenuti sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori comporterà la sospensione dei contributi per il finanziamento delle misure previste dal programma straordinario sulla mobilità.

Art. 13

Provvedimenti contingibili ed urgenti

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia su tutto il territorio regionale o porzioni del medesimo, qualora la mancata adozione dei provvedimenti previsti dal presente accordo, nonché la contestuale situazione meteorologica, rivelino un consistente incremento degli inquinanti atmosferici, tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica.
2. Qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale, eventuali decisioni di modifica o sospensione temporanea dei provvedimenti, saranno assunte a seguito di concertazioni tra i sottoscrittori dell'Accordo.

Art. 14

Provvedimenti infrastrutturali

1. Gli interventi strutturali, previsti dal precedente Accordo, per i quali sono in corso gli Accordi attuativi sulla base dei progetti presentati dagli Enti locali sono riportati nell'allegato 3

All. 1

Sigle di omologazione dei veicoli
dotati di filtro anti particolato (FAP)

3ARHSB

3CRHSB

3HRHSB

3ERHSB

8B4HXF

8E4HXF

8F4HXF

8C4HXF

9D4HXB

9D4HXE

DC4HXB;

DC4HXE;

DE4HXB;

DE4HSE;

DCRHSB;

DCRHSE;

DERHSB;

DERHSE

EBRHTB

EB4HWB

EBRHTB/N5

EB4HWB/N5

OEZFA07EST02N

OEZFA07EST02NH

All.2

**VEICOLI OGGETTO DI DEROGA
AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- 2) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.);
- 13) Autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- 14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;

- 15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo,
- 16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari,
- 17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- 19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

Programma Straordinario per la Mobilità Urbana Sostenibile 2003-2005

Obiettivi		Contributo Regionale programmato	Contributo Statale previsto	Totale investimento con cofinanziamento
Misura 1:	Post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle emissioni in atmosfera	2,00		4,00
Misura 2:	Rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte emissioni inquinanti	40,00 *		80,00
Misura 3:	Potenziamento della mobilità ciclistica	3,00		6,00
Misura 4:	Interventi strategici per la mobilità sostenibile delle persone e l'intermodalità e lo sviluppo dei Piani Urbani della Mobilità	12,00	2,5	26,50
Misura 5:	Interventi infrastrutturali e tecnologici per la mobilità sostenibile dei mezzi utilizzati nelle attività produttive, commerciali e di distribuzione delle merci in aree urbane	11,00		22,00
Misura 6:	Lo sviluppo dei sistemi integrati di monitoraggio del traffico per una mobilità sostenibile	4,00		8,00
Misura 7:	Rinnovo, potenziamento del materiale rotabile ferroviario per il trasporto passeggeri di competenza regionale	15,00		45,00
Totale Investimenti (in milioni di €)		87,00	2,5	191,50

* L'importo inizialmente previsto in 25 milioni di Euro è stato elevato a 40 milioni di Euro

Quote di finanziamento regionale a seguito della concertazione per l'attuazione del Programma straordinario per la mobilità urbana sostenibile 2003-2005 (EURO)

	MISURA 1 Post-trattamento dei gas di scarico	MISURA 2 Rinnovo del parco autobus	MISURA 3 mobilità ciclistica	MISURA 4 mobilità sostenibile	MISURA 5 Infrastrutture, tecnologie e sistemi di distribuzione commerciale in aree urbane	Totale
BOLOGNA	828.000	12.335.084	1.550.000	2.508.000	1.930.000	19.151.084
FERRARA		4.045.465	530.000	286.000	1.174.000	6.035.465
FORLI'-CESENA	66.000	3.435.995	450.000	750.000	1.725.000	6.426.995
MODENA	138.000	3.593.673	500.000	2.300.000	550.000	7.081.673
PARMA		4.730.937	850.000	400.000	850.000	6.830.937
PIACENZA	378.000	3.050.002	394.000	370.000	1.170.000	5.362.002
RAVENNA	60.000	2.419.847	958.000	659.000	741.000	4.837.847
REGGIO EMILIA	216.000	3.848.549	1.450.000	400.000	1.775.000	7.689.549
RIMINI	246.000	2.540.447	425.000	220.000	835.000	4.266.447
Gestione unitaria dell'erogazione dei finanziamenti all'acquisto di mezzi ecocompatibili					250.000	250.000
TOTALE	1.932.000	39.999.999	7.107.000	7.893.000	11.000.000	67.931.999

Comune di Rimini: _____

Comune di Reggio Emilia: _____

Comune di Ravenna: _____

Comune di Piacenza: _____

Comune di Parma: _____

Comune di Modena: _____

Comune di Imola: _____

Comune di Forlì: _____

Comune di Ferrara: _____

Comune di Faenza: _____

Comune di Cesena: _____

Comune di Carpi: _____

Comune di Bologna: _____

Provincia di Rimini: _____

Provincia di Reggio Emilia: _____

Provincia di Ravenna: _____

Provincia di Piacenza: _____

Provincia di Parma: _____

Provincia di Modena: _____

Provincia di Forlì-Cesena: _____

Provincia di Ferrara: _____

Provincia di Bologna: _____

Regione Emilia-Romagna: _____

Bologna, 14 luglio 2003
